

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1622

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati PAGLIARANI e DE PASQUALE**

*Presentata il 4 settembre 1964*

### Liquidazione dei danni ai beni domestici nei comuni supersinistrati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 27 dicembre 1953 n. 968, avrebbero dovuto essere definitivamente risolti i problemi inerenti al settore danni di guerra.

Diciamo « avrebbero » perché a distanza di anni, alcuni di essi rimangono ancora insoluti.

Fra gli altri quello della liquidazione dei danni di guerra ai beni domestici nei comuni supersinistrati.

È una questione che si trascina dal giorno in cui è entrata in vigore la legge n. 968 e precisamente dal 1954.

Infatti detta legge prevede, per i comuni che hanno subito distruzioni per oltre il 75 per cento dei vani di civile abitazione, una maggiorazione di cui non si è tenuto conto nell'applicazione dell'articolo 35 della legge stessa, in quanto si è provveduto alle liquidazioni raddoppiando indiscriminatamente gli acconti già corrisposti in passato, anziché procedere alla valutazione dei danni ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 da moltiplicare poi per i previsti coefficienti di 5 e 8 volte.

La cosa fu, come dicevamo, avvertita fin dal 1954, quando fu presentata, dal senatore Braschi, una proposta di legge con la quale si prevedeva un trattamento preferenziale ai si-

nistrati nei beni domestici dei comuni supersinistrati.

Tale proposta di legge venne approvata al Senato, ma si arenò alla Camera dei deputati unicamente per motivi tecnici in quanto, essendo da poco iniziata la liquidazione dei danni ai beni domestici, il rivedere tali liquidazioni avrebbe comportato un arresto nella liquidazione delle pratiche ancora in trattazione.

La Commissione Finanze e Tesoro della Camera accettò il principio di rimandare l'esame del progetto Braschi in periodo successivo e precisamente quando le liquidazioni dei danni ai beni domestici fossero esaurite.

Tali liquidazioni sono ormai esaurite da tempo e quindi si tratta di provvedere.

Si fa notare inoltre che il provvedimento che viene a questo proposito invocato dalla presente proposta di legge, non comporta aggravio al bilancio dello Stato, in quanto la maggiore spesa che esso comporta è da ritenersi largamente compresa nello stanziamento annuo previsto dall'articolo 56 della legge n. 968.

Queste sono le ragioni che ci hanno spinto a presentare la presente proposta di legge che sottoponiamo al vostro giudizio.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Le liquidazioni dei danni a beni domestici dei comuni supersinistrati già effettuate ai sensi dell'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono considerati quali acconto da detrarsi dalle nuove liquidazioni che dovranno essere effettuate dalle Intendenze di finanza, rivalutando il danno accertato al 30 giugno 1953 per il coefficiente di 8 volte, per tutte quelle pratiche per le quali, da parte degli interessati, ne venga fatta richiesta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.